



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 212 del 28/02/2022

Integrazione all’art. 143 del TUEL (rotazione straordinaria dei dipendenti nei comuni sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile)

Firmato da: Francesco Emilio Borrelli



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE
AI SENSI DELL'ART. 121 COSTITUZIONE

INTEGRAZIONE ALL'ART. 143 DEL TUEL (ROTAZIONE
STRAORDINARIA DEI DIPENDENTI NEI COMUNI
SCIOLTI PER FENOMENI DI INFILTRAZIONE E DI
CONDIZIONAMENTO DI TIPO MAFIOSO O SIMILARE)

Ad iniziativa dei consiglieri regionali

FRANCESCO EMILIO BORRELLI

MARIO CASILLO



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE
AI SENSI DELL'ART. 121 COSTITUZIONE

INTEGRAZIONE ALL'ART. 143 DEL TUEL (ROTAZIONE STRAORDINARIA
DEI DIPENDENTI NEI COMUNI SCIOLTI PER FENOMENI DI INFILTRAZIONE
E DI CONDIZIONAMENTO DI TIPO MAFIOSO O SIMILARE)

RELAZIONE

Lo scioglimento delle amministrazioni comunali per infiltrazioni della criminalità organizzata è stato introdotto nel 1991 ed è attualmente disciplinato nel Testo unico degli enti locali (art. 143 e seguenti).

Si tratta di una misura di prevenzione straordinaria che si applica quando è accertato il reale pericolo che l'attività di un comune o di una provincia sia piegata agli interessi di organizzazioni criminali mafiose o similari e che colpisce indistintamente tutti gli organi elettivi ed amministrativi, al di là di responsabilità personali. È una misura svincolata sia da accertamenti in sede penale sia dalla ricorrenza di misure di prevenzione o di sicurezza al fine di un intervento immediato di salvaguardia dell'amministrazione pubblica di fronte alla pressione e all'influenza della criminalità organizzata

Diverso discorso è per il personale, dirigente o non, delle amministrazioni sciolte.

In base al vigente quadro normativo (art. 143, comma 5, TUEL), qualora la relazione del prefetto rilevi la sussistenza degli elementi concreti, univoci e rilevanti sulle infiltrazioni mafiose o similari con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, può adottare ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e a ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusi provvedimenti riguardanti i dipendenti suddetti (quali la sospensione dall'impiego o la destinazione ad altro ufficio o altra mansione) con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'ente.

Appare quindi limitato provvedere con la sola automatica decadenza degli amministratori senza intervenire in modo altrettanto automatico e deciso sull'apparato burocratico. Infatti, risultano assai limitati gli interventi e gli effetti previsti dal comma



Consiglio Regionale della Campania

5 di provvedimenti di sospensione dei dipendenti direttamente responsabili di condotte oggetto del decreto di scioglimento.

Al fine di un completo risanamento dell'ente "infiltrato", si ritiene opportuno proporre una rotazione straordinaria completa ed automatica di tutto il personale amministrativo, dirigente e non, dell'ente locale sciolto per infiltrazioni, rotazione da adottarsi da parte della Commissione straordinaria entro i 45 giorni successivi al suo insediamento.

Al fine di garantire la corretta gestione degli uffici si prevede che la Commissione straordinaria possa utilizzare le liste di mobilità o graduatorie vigenti per ricorrere al reclutamento straordinario del personale necessario. Ove tale utilizzo non risulti sufficiente, è consentito il ricorso all'istituto del comando tra pubbliche amministrazioni, previo apposite convenzioni tra gli enti.

In tal senso la presente proposta alle Camere al fine di introdurre all'art. 143 del TUEL il comma 5-bis.



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

ROTAZIONE STRAORDINARIA DEI DIPENDENTI NEGLI ENTI LOCALI SCIOLTI PER FENOMENI DI INFILTRAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO DI TIPO MAFIOSO O SIMILARE. INTEGRAZIONE ALL'ART. 143 DEL TUEL

Art. 1

All'art. 143 del TUEL dopo il comma 5 è introdotto il seguente comma:

“5-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 5, nei comuni o province ove è disposto lo scioglimento, la Commissione straordinaria entro 15 giorni dal suo insediamento dispone una rotazione straordinaria di tutto il personale con la sua destinazione ad altro ufficio od altra mansione o trasferimento, anche temporaneo, nei ruoli di altra pubblica amministrazione. Al fine di garantire la corretta gestione degli uffici, la Commissione straordinaria può ricorrere al reclutamento straordinario del personale necessario utilizzando le liste di mobilità o graduatorie vigenti. Ove tale utilizzo non risulti sufficiente, è consentito il ricorso all'istituto del comando tra pubbliche amministrazioni, previo apposite convenzioni tra gli enti.